



## Sentenza n. 60 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon

*decisione del 16 febbraio 2022, deposito dell'8 marzo 2022*

*comunicato stampa del 16 febbraio 2022*

### **Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo**

*atto di promovimento: ordinanza del 29 novembre 2021 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione*

#### **parole chiave:**

REFERENDUM ABROGATIVO – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – ELEZIONE DEI COMPONENTI TOGATI DEL CSM

#### **oggetto del referendum abrogativo:**

- art. 25, comma 3, della [legge 24 marzo 1958, n. 195](#), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle parole: «unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta»

#### **disposizione parametro:**

- art. 75 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

ammissibilità

Con atto depositato presso la Corte di cassazione il 21 settembre 2021, i Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Umbria, Veneto e Sicilia hanno promosso una richiesta di referendum abrogativo ex art. 75 Cost. avente ad oggetto una porzione dell'art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura).

Il citato art. 25 è dedicato al **procedimento per l'elezione dei componenti c.d. togati del Consiglio superiore della magistratura** e, al suo interno, il comma 3 si occupa più specificamente della presentazione di liste e candidature. La parte di tale comma oggetto del quesito referendario è quella che prescrive che le candidature individuali siano sostenute mediante sottoscrizione di almeno venticinque e non più di cinquanta elettori e che i sottoscrittori non possono essere candidati a loro volta, né accordare sostegno a più di un candidato.

L'obiettivo dei promotori attraverso l'abrogazione di tale porzione di testo, dunque, è quello di **permettere la presentazione di candidature individuali senza la sottoscrizione di magistrati presentatori**.

Con ordinanza del 29 novembre 2021, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme alla legge la proposta referendaria in questione.

La Corte costituzionale, dopo aver rapidamente ricostruito il contesto normativo in cui la disposizione si inserisce e la sua evoluzione nel tempo, ricorda come essa già in altre occasioni (in particolare, con le sentenze n. 29 del 1987 e n. 28 del 1997) si sia trovata a valutare l'ammissibilità di quesiti referendari concernenti la disciplina per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Il giudice costituzionale, sottolineando come in tali precedenti essa non avesse riscontrato ostacoli all'ammissibilità dei quesiti discendenti dalla lettera o dalla *ratio* dell'art. 75, comma 2, della Costituzione, conferma il medesimo giudizio anche con riferimento alla proposta attualmente al suo esame.

Al tempo stesso, la Corte rileva come i precedenti ricordati si inseriscano all'interno di una complessiva giurisprudenza costituzionale, formatasi con riguardo ai referendum abrogativi aventi ad oggetto disposizioni di legge relative all'elezione dei componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, tra i quali rientra chiaramente anche il Consiglio superiore della magistratura.

Da questa giurisprudenza emerge una condizione imprescindibile per l'ammissibilità dei quesiti referendari nella predetta materia, consistente nel **necessario carattere auto-applicativo della disciplina di risulta**, tale per cui l'eventuale abrogazione referendaria deve comunque lasciare in vigore una disciplina **che consenta in ogni momento il rinnovo dell'organo di rilievo costituzionale, il quale non può essere esposto alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento**.

Nel caso di specie, secondo la Corte, tale requisito sarebbe rispettato, in quanto «la richiesta referendaria si riferisce ad un segmento della disciplina la cui rimozione non ostacolerebbe la procedura per l'elezione dei nuovi componenti togati del Consiglio superiore della magistratura».

La disposizione di cui all'art. 25, comma 3, della legge n. 195 del 1958, infatti, disciplina le modalità di presentazione delle candidature individuali per i collegi nazionali, la quale deve essere indirizzata all'Ufficio centrale elettorale mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni, con cui il candidato deve dare atto dell'assenza di cause di ineleggibilità riconducibili all'art. 24 della stessa legge. A venir meno, in caso di esito positivo del referendum, sarebbe solo il parallelo adempimento, a carico del candidato, consistente nell'accompagnare alla dichiarazione citata la lista con il necessario numero di sottoscrizioni da parte di magistrati presentatori. Correlativamente, tra le cause di non candidabilità, verrebbe meno quella fondata sulla sottoscrizione prestata per il sostegno ad una candidatura altrui, così come verrebbe meno la causa di esclusione della candidatura prevista dal comma 4 dell'art. 25 per insufficienza o irregolarità delle sottoscrizioni di presentazione.

Peraltro, aggiunge la Corte, **l'abrogazione della regola che prescrive le firme di presentazione** (in numero peraltro assai contenuto), avente come fine quello «di prevenire un'eccessiva frammentazione delle candidature e una scarsa decifrabilità dell'offerta elettorale», **non inciderebbe su un contenuto costituzionalmente necessario né costituzionalmente vincolato**.

Proseguendo nel proprio esame alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali che muovono il suo giudizio di ammissibilità, la Corte rileva che il quesito referendario ha «**struttura binaria, carattere omogeneo, ed è semplice e chiaro**», dal momento che esso riguarda «l'abrogazione o il mantenimento in vigore di due proposizioni normative strettamente connesse l'una all'altra, accomunate perciò dalla medesima *ratio*, ponendo l'elettore di fronte all'alternativa di mantenere le firme di sostegno alle candidature o, al contrario, di eliminarle, consentendo candidature a mera iniziativa individuale».

Infine, il quesito è dotato di carattere realmente abrogativo, e non surrettiziamente propositivo, essendo rivolto semplicemente ad eliminare una porzione del sistema elettorale vigente.

*Lorenzo Madau*